



REPUBBLICA ITALIANA
**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER
LA REGIONE SICILIANA**

Adunanza delle Sezioni riunite del 9 gennaio 2018

NUMERO AFFARE [REDACTED]

OGGETTO:

Ricorso straordinario proposto da [REDACTED] q. di legale rappresentante della [REDACTED] cooperativa sociale, avverso il provvedimento dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale prot. n. [REDACTED], di rigetto dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica relativa all'anno 2013/2014;

LA SEZIONE

Viste le relazioni n. 2339/199.15.8 del 4.2.2016 n. 16003/199.15.8 del 7.7.2017 con cui la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti, relatore il consigliere avv. [REDACTED]

Premesso

1. [REDACTED] di legale rappresentante della [REDACTED] cooperativa sociale", ente gestore della scuola dell'infanzia [REDACTED] sede in Capaci, [REDACTED] ha proposto ricorso straordinario

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento prot. n. [redacted], adottato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali – con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della parità scolastica (ai sensi della l. n. 62/2000) della scuola dell'infanzia [redacted] di Capaci per l'anno scolastico 2013/2014, motivato in ragione dell'incompletezza degli allegati previsti dalla circolare 004 del 26.2.2013 che disciplina la materia ed, in particolare, della mancanza del certificato di agibilità dell'immobile ove ha sede la scuola;

- delle note prot. n. [redacted], n. [redacted] e n. [redacted] [redacted] con le quali l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, comunicava che l'istanza presentata dalla ricorrente [redacted] non poteva essere accolta per assenza del certificato di agibilità delle unità immobiliari ove insisteva la scuola;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.

2. Con il ricorso in esame, notificato anche al Comune di Capaci ed alla [redacted], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. [redacted] ricorrente, oltre a chiedere l'annullamento degli atti impugnati, ha formulato apposita domanda volta ad ottenere l'emissione del provvedimento di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2013/2014, in luogo del provvedimento che avrebbe dovuto essere emesso dall'amministrazione regionale, nonché la condanna di quest'ultima all'adozione del provvedimento di erogazione dei contributi economici previsti dalla legge per gli anni scolastici 2013/2014 e

2014/2015.

3. La ricorrente, premesso di condurre in comodato gratuito alcune unità immobiliari site in Capaci, [redacted] all'interno delle quali ha sede la scuola dell'infanzia [redacted] gestita, ha chiesto l'annullamento del diniego opposto dall'amministrazione regionale alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2013/2014, in quanto, a suo dire, fondato su di un presupposto in realtà errato o comunque infondato, ossia la mancanza del certificato di agibilità relativo all'intero edificio sito [redacted] o comunque relativo alle unità immobiliari ove insiste la scuola.

4. Con il primo dei motivi di gravame proposti, la ricorrente ha dedotto che la certificazione di agibilità in parola deve ritenersi sussistente in ragione:

1) del silenzio assenso formatosi sull'istanza presentata il 22.11.2013 dal costruttore dell'edificio [redacted] al Comune di Capaci o, comunque;

2) in virtù di quanto previsto dalla formulazione degli artt. 24, 25 e 26 del t.u. edilizia d.P.R. n. 380/2001 (e per la Regione Sicilia dall'art. 3 l.r. n. 17/1994) così come modificati dal d.l. n. 69/2013 (c.d. "decreto del fare" testo vigente e applicabile al momento dei fatti che hanno dato la stura al procedimento amministrativo), che ha introdotto un procedimento basato sull'autocertificazione (art. 25, comma 5 bis, d.P.R. n. 380/2001), alternativo rispetto a quello ordinario, in base al quale l'interessato può presentare al SUAP, anche per singole unità immobiliari, una dichiarazione redatta dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato con la quale attesta, tra le altre cose, l'agibilità del manufatto; cosa che la ricorrente ha dedotto di aver correttamente fatto con la redazione del "*verbale di visita e relazione di collaudo di un impianto produttivo di beni e servizi e dichiarazione di agibilità*", trasmesso via pec

il 20.9.2013 al SUAP di Carini.

5. Con il secondo motivo, rubricato *“Eccesso di potere – Erroneità – Manifesta ingiustizia – Difetto di motivazioni”* la ricorrente rileva che l’Amministrazione regionale *“ha esorbitato nell’esercizio del proprio potere...facendosi fuorviare ed influenzare dall’Amministrazione comunale che con la nota n. [redacted] riferiva della mancanza del certificato di inagibilità dell’immobile”*.

6. Il terzo motivo contesta il provvedimento sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento in cui sarebbe incorso il Comune di Capaci che avrebbe fondato il diniego del rilascio del certificato di agibilità – abitabilità sul mancato pagamento, saldo, degli oneri di urbanizzazione.

7. Conclude, infine, chiedendo oltre che l’annullamento dei provvedimenti impugnati che venga emesso un provvedimento di accoglimento dell’istanza di riconoscimento della parità scolastica in luogo dell’Assessorato competente e che venga altresì ordinato all’Amministrazione l’emissione del provvedimento di erogazione per [redacted] per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015.

8. L’Assessorato resistente, con nota [redacted], ha riferito sul ricorso, confermando la legittimità del proprio operato ed, in particolare, l’impossibilità di accogliere la richiesta di parità scolastica avanzata dalla ricorrente in assenza della certificazione di agibilità relativa all’immobile che ospita le attività scolastiche.

9. Il Comune di Capaci, con nota [redacted], ha trasmesso la documentazione relativa all’istanza presentata in data [redacted] n. 22900, [redacted] legale rappresentante [redacted] [redacted] tendente ad ottenere il rilascio della certificazione di agibilità dell’edificio sito in Capaci [redacted]

[redacted], invece, non si è costituita in giudizio.

10. Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, ai fini della decisione – ed, in particolare, al fine di potersi pronunciare in ordine ai motivi tesi a sostenere l'avvenuto rilascio del certificato di agibilità in virtù del silenzio assenso formatosi sull'istanza de ██████████ presentata dal costruttore dell'edificio o, piuttosto, in virtù di quanto previsto dalla nuova formulazione degli artt. 24, 25 e 26 d.P.R. n. 380/2001 vigente all'epoca dei fatti (e per la Regione Sicilia dall'art. 3 l.r. n. 17/1994) così come modificati dal d.l. n. 69/2013, con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 3.2.2017, ha chiesto l'acquisizione agli atti del giudizio dei seguenti documenti:

- a) *“certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 d.P.R. n. 380/2001;*
- b) *certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62 d.P.R. n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni previste per le costruzioni con particolari previsioni per le opere sismiche”.*

11. L'Ufficio legislativo e legale, all'esito dell'istruttoria, ha riferito con relazione del 7.7.2017, depositando agli atti i documenti prodotti alle parti e le rispettive memorie e note difensive.

Considerato

12. Il Collegio, ritenuto ricevibile il ricorso perché notificato nei termini di legge, osserva preliminarmente che il ricorso straordinario, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (CGA ss.rr., pareri n. 830/12 del 25.9.2012 e n. 242/14 del 2.2.2015) costituisce un rimedio giustiziale a carattere essenzialmente impugnatorio, volto cioè ad accordare una tutela riparatoria contro gli atti amministrativi definitivi e si esplicita in una decisione costitutiva di annullamento del provvedimento amministrativo di cui venga accertata la illegittimità.

Di conseguenza, vanno ritenute inammissibili in questa sede le domande di parte ricorrente volte ad ottenere una pronuncia di accoglimento dell'istanza

di riconoscimento della parità scolastica in luogo dell'Assessorato regionale, nonché quella con cui si chiede la emissione di un provvedimento di erogazione in favore della stessa dei contributi per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015.

13. Passando quindi all'esame del merito dei motivi di ricorso il Collegio osserva quanto segue.

Dalla lettura della circolare regionale n. 004 del 26.2.2013 allegata alla nota assessoriale n. 82125/2015 si evince che l'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere corredata – “*a pena di rigetto*” – della perizia giurata con allegata planimetria rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza che deve contenere l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente rilasciate dalle competenti autorità.

13.1. Risulta allegata alle produzioni della ricorrente la perizia giurata redatta dal tecnico della stessa, arch. [redacted] e trasmessa al SUAP di Carini, dalla quale risulta al punto 12 la idoneità statica delle strutture certificata dall'ing. [redacted] con nota del 28.1.2011, nonché il collaudo statico dell'edificio eseguito dall'arch. [redacted] con relativa certificazione depositata presso gli uffici del Genio Civile.

Al punto 13 sotto la voce “*conformità catastale*” viene certificata l'avvenuta denuncia di registrazione – aggiornamento catastale dell'edificio di cui trattasi (n. PA03 tipologia C1) nella sua attuale configurazione e con una categoria corrispondente alla sua attuale destinazione d'uso conformemente al progetto risultante agli atti del Comune.

13.2. Risultano inoltre dalla perizia in argomento, ulteriori attestazioni relative a:

- prevenzioni incendio (punto 14);
- barriere architettoniche (punto 15);
- impianti tecnologici e certificazione energetica (punto 17);
- profili ambientali (punto 18);
- sicurezza sui luoghi di lavoro (punto 19); e la dichiarazione finale del tecnico che ha redatto la perizia di certificazione di collaudo e di agibilità e la attestazione *“della piena conformità dell'impianto alle norme vigenti e la sua agibilità ai fini della immediata messa in funzione sin dal momento del deposito del presente certificato di collaudo presso il SUAP e fino al rilascio di ogni altro atto amministrativo definitivo prescritto dalla legge, da parte dell'Amministrazione competente”*.

13.3. Risultano pure allegati alla produzione della ricorrente (documento n. 14) il parere positivo igienico sanitario rilasciato dall'ASP, unità territoriale di Carini, relativo alle aule adibite al servizio scolastico, nonché due perizie giurate a firma rispettivamente dell'ing. [redacted] in data [redacted] dal geom. [redacted] contenenti la prima (doc n. 15) le attestazioni e le dichiarazioni ex art. 3 comma 2 della l.r. n. 17/1994 per il rilascio del certificato di abitabilità e agibilità dell'intero edificio e la seconda (doc n. 18) che attesta l'idoneità all'uso scolastico dei locali sede della scuola dell'infanzia [redacted]

La documentazione citata risulta inoltrata al Comune di Capaci in data [redacted] registrata al protocollo dell'Amministrazione [redacted]

La relativa istanza con la quale si chiede il rilascio del certificato di abitabilità – agibilità dell'edificio in argomento conteneva, altresì, tutte le certificazioni energetiche relative alle unità immobiliari (punto 5).

13.4. Risulta, inoltre, dalla produzione allegata, l'esistenza della perizia giurata ex art. 3 comma 2 della l.r. n. 17/1994 redatta per conto della ricorrente dall'ing. [redacted] nonché documentazione

rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo datata [redacted] – [redacted] attestante il deposito della certificazione di collaudo statico relativa alla costruzione in parola (prot n. 3062/15 del 27.8.2012) e certificazione del Genio Civile di Palermo (prot. n. 3337/74 del 20.9.2012) che attesta che la *“costruzione di che trattasi è stata realizzata in conformità al progetto realizzato ... ed in osservanza delle norme sismiche di cui alla legge n. 64 del 2.2.74 e del D.M. 14.1.2008”*.

Quest'ultima documentazione, acquisita a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta dal Collegio all'udienza del 3.2.2017, conferma nei fatti la piena corrispondenza delle strutture dell'immobile, per il quale è stata richiesta l'agibilità, alla normativa tecnica specifica antisismica che individua il più importante requisito obiettivo per garantire la sicurezza dell'immobile in questione da cui non si poteva in alcun modo prescindere ai fini dell'accertamento delle condizioni fondamentali per il rilascio, anche con la procedura del silenzio assenso, della certificazione di agibilità richiesta.

14. Il *thema decidendum* ha, infatti, ad oggetto la sussistenza della certificazione di agibilità dell'intero edificio e delle unità immobiliari utilizzate dalla ricorrente, in virtù del relativo silenzio assenso previsto dall'art. 25 (commi 3 e 4) d.P.R. n. 380/2001 che prevede un procedimento agevolato, a condizione che sussistano dei requisiti essenziali che nel caso in esame a parere del Collegio sono stati tutti rispettati e certificati dalla perizia giurata prodotta dalla ricorrente e dalla documentazione complementare allegata e acquisita in corso di causa.

La ricorrente, invero, ha dimostrato di avere allegato alla domanda di richiesta di agibilità, tutte le certificazioni previste dall'art. 25 d.P.R. n. 380/2001 e ciò ha fatto in data 22.11.2013 depositando la richiesta protocollata al Comune di Capaci al n. [redacted]

Da tale data decorrevano, pertanto, i 30 giorni previsti dal 3° comma dell'art. 25 d.P.R. n. 380/2001, entro i quali l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza della documentazione prodotta dalla parte ed eventualmente richiedere, ai sensi del comma 5 della norma citata, entro 15 giorni dalla domanda, documentazione integrativa *“che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente”*.

Soltanto a distanza di due mesi, e precisamente il [REDACTED] (quindi a termini abbondantemente scaduti), con nota prot n. [REDACTED] il Comune di Capaci richiedeva documentazione integrativa che, a giudizio del Collegio, a prescindere dalla tardività della richiesta, risultava già depositata o acquisita presso l'Amministrazione come quella indicata ai punti 1, 2 e da 4 a 8 della nota dell'Amministrazione.

Infatti, tali documenti risultano tutti ricompresi nella perizia dell'ing. [REDACTED] sopra citata e sono acquisiti agli atti del processo.

Altri come, per esempio, la documentazione fotografica del manufatto e dell'area interessata dalla costruzione (punto 3), ovvero la documentazione delle utenze idriche, elettriche e fognarie delle singole unità immobiliari (punto 9) comunque esistenti e allegate, o ancora il certificato camerale dell'azienda costruttrice (punto 10) o infine le attestazioni di pagamento degli oneri contributivi (punto 11) e gli attestati di pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (punto 12), non erano indispensabili per la formazione dei requisiti essenziali per l'accertamento della agibilità-abitabilità dell'immobile e, in particolare, dei vani che la ricorrente ha destinato a attività scolastica.

La richiesta di documentazione integrativa formulata dall'Amministrazione risulta, pertanto, ultronea e soprattutto tardiva, con riguardo al termine perentorio entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto correttamente

formularla, per evitare la formazione del silenzio assenso sulla agibilità e abitabilità, in luogo di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Capaci.

15. Alla luce di quanto esposto risultano pertanto fondati i motivi di ricorso. L'Amministrazione regionale, in conclusione, non poteva tenere in non cale la domanda di riconoscimento della parità scolastica avanzata dalla ricorrente che aveva prodotto tutta la documentazione fondamentale per il buon esito del procedimento relativo alla agibilità/abitabilità dell'edificio in argomento, invocando il fatto che era intervenuto il silenzio assenso dell'Amministrazione comunale, che in tutto sostituisce il documento cartaceo che avrebbe dovuto essere rilasciato per tempo.

I provvedimenti impugnati, pertanto, devono essere annullati.

Rimane, tuttavia salva la possibilità per l'Amministrazione comunale, ove riconosca e accerti con dati tecnici inoppugnabili la carenza di uno dei requisiti essenziali posti dall'art. 25 d.P.R. 380/2001 per l'attestazione di agibilità/abitabilità delle strutture, avviare in autotutela un procedimento di annullamento del silenzio assenso che tuttavia, in atto, per quanto è stato accertato dal Collegio, anche alla luce della documentazione successivamente prodotta dal Comune di Capaci con la nota prot. n. [REDACTED], rimane legittimo e consolidato nei presupposti tecnico fattuali, mai mutati dall'epoca dei fatti oggetto di ricorso ad oggi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

L'ESTENSORE
[REDACTED]

IL PRESIDENTE
[REDACTED]

IL SEGRETARIO



▲▲

•